

**LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2005, N. 9**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Trasferimenti)**

1. Su richiesta delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le assegnazioni di fondi relativi alle funzioni delegate possono essere trasferite anche a favore di Enti, organismi cui le Province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi.

**Art. 2 (Modifica dell'articolo 3 e abrogazione dell'articolo 4 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale")**

1. *(omissis)*<sup>2</sup>
2. *(omissis)*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 7 dicembre 2005, n. 49 – Numero straordinario.

<sup>2</sup> Sostituisce l'art. 3 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L.

<sup>3</sup> Abroga l'art. 4 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale" approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L.

**Art. 3 (Modifica del comma 1 dell'articolo 7 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale")**

1. (*omissis*)<sup>4</sup>

**Art. 4 (Attività promozionale dell'amministrazione regionale sui mezzi di comunicazione di massa)**

1. Con riferimento all'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le somme che l'amministrazione regionale destina, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 40 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 40 per cento a favore dei giornali, quotidiani e periodici.

**Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 concernente "Interventi di previdenza integrativa a favore**

---

<sup>4</sup> Sostituisce il comma 1 dell'articolo 7 del Testo unificato delle leggi regionali in materia di "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1997, n. 8/L.

---

**delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni”)**

1. *(omissis)*<sup>5</sup>

**Art. 6 (Nuove disposizioni in materia di indennità di carica degli amministratori degli enti locali)**

1. *(omissis)*<sup>6</sup>

2. *(omissis)*<sup>7</sup>

3. *(omissis)*<sup>8</sup>

**Art. 7 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

<sup>5</sup> Modifica l'articolo 4, comma 1-*ter* della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7, introdotto dall'articolo 9, comma 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>6</sup> Modifica il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>7</sup> Modifica il comma 3, lettera b), dell'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>8</sup> Inserisce il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.